

## Posta Elettronica Certificata (PEC)

24 maggio 2013

Comunicazione casella PEC (posta elettronica certificata) al Registro delle imprese

Obbligo P.E.C. per Ditte Individuali

In data 20 ottobre 2012 è entrato in vigore l'articolo 5 del D.L. n. 179/2012 che estende alle imprese individuali l'obbligo - già previsto per le società - di comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane avranno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013. Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

E'prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti".

Maggiori info cliccando [qui](#)

Obbligo P.E.C. per Società

L'art. 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 ha stabilito che :  
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità' del contenuto delle stesse. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."

L'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto il seguente comma:

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto:

• le imprese in forma societaria costituite prima del 29 novembre 2008 che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC al Registro imprese si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le denunce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Trascorso tale periodo l'atto sarà iscritto e verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile.

• le domande di iscrizione al Registro Imprese presentate a partire dal 29 novembre 2008 dovranno riportare,

Chi rilascia la casella PEC?

Il servizio di posta elettronica certificata è un servizio a pagamento.

La casella PEC può essere acquistata - anche via Internet - dai gestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione).

Come comunicare al Registro Imprese l'indirizzo PEC o la sua variazione?

La comunicazione va effettuata per via telematica:

• procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

La procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente da un legale rappresentante (come individuato in visura) in possesso di firma digitale.

La postazione PC utilizzata deve possedere specifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB).

Per effettuare l'adempimento la Camera di Commercio ha predisposto postazioni PC presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso gli Uffici staccati.

• procedura ComunicaStarweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da questa pagina. Queste procedure sono utilizzabili da chi - non in possesso della firma digitale - effettua la comunicazione per il tramite di un consulente.

Circolari e pareri

MISE circolare 3645 3-11-2011

2011 223761 Nota MSE

Nota MSE 224402 del 25/11/2011

La comunicazione va effettuata per via telematica:

• procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

La procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente da un legale rappresentante (come individuato in visura) in possesso di firma digitale. La postazione PC utilizzata deve possedere specifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB).

Per effettuare l'adempimento la Camera di Commercio ha predisposto postazioni PC presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso gli Uffici staccati.

• procedura Comunica Starweb o ComunicaFedra, con le modalità indicate nella guida scaricabile da questa pagina. Queste procedure sono utilizzabili da chi - non in possesso della firma digitale - effettua la comunicazione per il tramite di un consulente.

Circolari e pareri

MISE circolare 3645 3-11-2011

2011 223761 Nota MSE

Nota MSE 224402 del 25/11/2011